

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034 C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it - www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

Prot. N. 1358

Ordinanza n. 3 del 01.10.2015

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente per la prosecuzione del servizio di collegamento pubblico effettuato dai mezzi di trasporto ARST in favore della comunità di Modolo.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente Locale ed Autorità competente a vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio Comunale,

PREMESSO che:

- a seguito della frana avvenuta il giorno 02.05.2015 sulla S.P. 35 al km 4, in Loc. Coroneddu/Pessighette in territorio del Comune di Bosa, stante la sua entità, si è resa necessaria l'adozione di un'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di Chiusura totale al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato, al fine di preservare l'incolumità pubblica;
- in conseguenza di tale provvedimento di interdizione, emesso oramai da circa cinque mesi, quel tratto di strada è stato transennato dal personale della Provincia di Oristano in attesa degli indispensabili interventi di definitiva messa in sicurezza che però alla data odierna non sono stati ancora realizzati;
- a seguito della succitata frana e del conseguente divieto totale di transito sulla S.P. 35 loc. Pessighette/Coroneddu, sono stati interrotti totalmente i servizi di trasporto pubblico tra Modolo e Bosa nonché il collegamento diretto tra il centro abitato di Modolo, la S.S. 129 Bis per Macomer ed il resto del territorio circostante;

DATO ATTO che gli enormi sforzi, profusi fino ad oggi da parte di questa Amministrazione al fine di velocizzare al massimo l'iter per la realizzazione dei lavori di definitiva messa in sicurezza del versante franato, in loc. "pessighette/Coroneddu" al km 4 della S.P. 35, hanno portato all'ottenimento di apposito stanziamento da parte dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici in favore del Comune di Bosa individuato quale soggetto attuatore i cui interventi attendono però di essere ancora realizzati.




CONSIDERATO che, a partire dal 02 maggio u.s. e fino alla giornata di ieri 30 settembre 2015, al fine di assicurare la prosecuzione senza intoppi del normale servizio di trasporto pubblico in favore della cittadinanza, questo Comune si è reso spontaneamente disponibile a garantire assistenza in fase di manovra agli autisti dei mezzi ARST per agevolarli nell'inversione di marcia resasi necessaria al fine di effettuare l'ingresso e l'uscita dal centro abitato .

RICHIAMATA la propria nota prot. N. 1294 del 18.09.2015 trasmessa alla Direzione Generale dell'ARST, con cui questo Ente ha comunicato l'impossibilità di garantire, oltre la data del 30 settembre, il supporto alle fasi di manovra e di svolta all'ingresso del centro abitato degli autobus, a causa di una diversa organizzazione della operatività della locale Compagnia Barracellare unitamente ad una differente organizzazione del lavoro dei collaboratori di questo Comune ed è stata, di conseguenza, richiesta una diversa organizzazione del personale ARST impiegato nel servizio di trasporto pubblico da e per MODOLO, tenendo in considerazione tale ulteriore difficoltà;

PRESO ATTO della nota di riscontro dell'ARST, datata 28.09.15 ed acquisita agli atti del Comune in data 30.09.2015 con prot. 1347, con cui si comunica l'interruzione dei collegamenti da e per Modolo a decorrere dalla data odierna in quanto non in grado di assicurare con proprio personale l'assistenza alla manovra dei propri autisti;

AQUISITA altresì agli atti del Comune la disposizione di servizio adottata dagli uffici ARST in data 30.09.2015 con cui si dispone che le autocorse delle linee 9205 e 9225, a partire dalla giornata di oggi 01 ottobre 2015, non debbano più effettuare l'ingresso a Modolo;

RICORDATA, al riguardo, una precedente nota con cui l'ARST lamentava l'assenza, in alcune occasioni, del supporto alla manovra e paventava (*o minacciava*) una possibile interruzione del servizio di trasporto pubblico da e per Modolo, in caso di mancata assistenza durante le operazioni di svolta, a cui ha fatto seguito una ns. nota di riscontro, datata 04.08.2015 Prot. n.1114 la quale, ribadendo la natura volontaristica del servizio in questione, liberamente offerto dal personale di questo Comune e dai componenti della locale Compagnia Barracellare, chiariva fin da subito che eventuali interruzioni del servizio di trasporto pubblico sarebbero state puntualmente denunciate e sottoposte ad esame da chi di competenza, per l'adozione di ogni eventuale atto o provvedimento, quale ipotesi di illecito determinato dalla interruzione del pubblico servizio.

DATO ATTO delle prime segnalazioni di disservizio già pervenute agli Uffici Comunali da parte di cittadini che stamani hanno atteso inutilmente l'arrivo dell'autobus nei prestabiliti orari di transito mattutino alle ore 7,45 e 9,25 e che non hanno potuto quindi raggiungere le rispettive destinazioni;

RIMARCATO il fatto che la lodevole attività, fino a ieri svolta dal personale Comunale e dai barracelli, quale supporto alle operazioni di manovra degli autobus, è stata attività assolutamente volontaristica, non dovuta né obbligata, ma funzionale ad una migliore operatività del servizio di trasporto offerto all'utenza;

EVIDENZIATA La grave situazione di disagio che già si avverte, soprattutto a carico delle fasce più deboli della popolazione quali studenti, anziani e disabili che potrebbe notevolmente acuirsi nel caso in cui il servizio di trasporto pubblico fosse interrotto ulteriormente;

VALUTATA l'incalcolabile gravità del disservizio che condannerebbe all'isolamento più totale la comunità di questo Comune per un tempo indefinito arrecando peraltro danni irreparabili al tessuto economico e sociale di Modolo.



RAVVISATA, per di più, l'evidente disparità di condotta che l'ARST sta portando avanti in situazioni similari infatti presso il Comune di Magomadas da lungo tempo gli autisti arrivano all'uscita del paese e fanno retromarcia autonomamente senza ausili a terra mentre a Modolo si rifiutano di fare la stessa cosa pretendendo la presenza di personale del Comune.

VISTA la L. R. 21/2005 che, all'art. 3, primo comma, lett. a) - b) ed h), definisce rispettivamente i **"servizi di trasporto pubblico regionale e locale"**, i **"servizi pubblici di linea"** nonché i **"territori, aree o contesti a domanda debole"** da cui si evince con assoluta chiarezza che il servizio di trasporto fornito dai mazzi ARST in questo Comune è ricompreso pienamente nelle su menzionate categorie di servizio;

VISTO altresì l'art. 20 della medesima legge il quale assicura i c.d. "servizi minimi". In particolare, si prevede espressamente che:

"1. La Regione garantisce il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e attraverso l'impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti, per ciascun bacino di traffico, con i programmi triennali regionali. Essi devono assicurare:

- a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;*
- b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;*
- c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;*
- d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;*
- e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda;*
- f) la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.*

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto, al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare quelli riconducibili:

- a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole, nei quali la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative;*
- b) all'intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali ed urbane;*
- c) al sostegno e incentivazione all'uso dei modi di trasporto poco inquinanti e maggiormente efficaci ed economici;*
- d) al ricorso alle modalità ed alle tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;*
- e) alla realizzazione di un'informazione unitaria in riferimento all'intero sistema di mobilità regionale;*
- f) all'attuazione di efficaci criteri di integrazione tariffaria.*

3. I finanziamenti regionali destinati al pagamento dei servizi minimi costituiscono per l'ente locale beneficiario entrate a destinazione vincolata."

VISTO l'art. 1 della l. 12 giugno 1990, n. 146 il quale definisce compiutamente la nozione di servizio pubblico essenziale considerando tali, ai fini dell'applicazione della stessa legge, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro degli addetti e anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione.



CONSIDERATA la particolare tutela che l'art. 43 della Costituzione Italiana riconosce ai servizi essenziali come trasporti ed energia, per la loro valenza sociale, al fine di non arrecare danno ai ceti più deboli e sensibili della popolazione;

RILEVATA l'ulteriore tutela sanzionatoria, prevista in favore dei servizi pubblici in generale e dei servizi pubblici essenziali in particolare, garantita dall'art. 340 letto in combinato disposto con l'articolo 358 del codice penale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – TUOEL;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ESAMINATA la sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011, n. 115 relativamente ai presupposti di contingibilità ed urgenza dei provvedimenti sindacali di cui all'art. 54 del d. lgs n. 267 del 2000;

Alla luce di quanto su esposto, stante la gravità delle circostanze sopraggiunte che impongono al sottoscritto di agire senza indugio al fine di affrontare la particolare situazione di necessità, eccezionalità ed urgenza,

INFORMATO preventivamente l'UTG di Nuoro nella persona del Capo di Gabinetto dr.ssa Alessandra Anna Maria Spedicato,

ORDINA

L'immediata ripresa del servizio di collegamento pubblico effettuato dai mezzi di trasporto ARST in favore della comunità di Modolo nei prestabiliti orari di transito giornaliero senza arrecare ulteriori disagi all'utenza locale.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento a mezzo PEC all'UTG-Prefettura di Nuoro, alla Questura di Macomer, alla Stazione dei Carabinieri di Bosa, al Presidente della Regione Autonoma delle Sardegna, all'Assessore Regionale ai Trasporti, alla Direzione Generale della ARST, alla sede territoriale automobilistica ARST di Oristano, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità..

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente all'erogazione del servizio in questione e con costi a totale carico dei soggetti responsabili.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Dalla residenza Municipale.



IL SINDACO

Omar Aly Kamel Hassan

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di MODOLO;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Amministrativo , via Roma n. 76, tel. 078535666

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo – Finanziario – Socioassistenziale sig. Omar Aly Kamel Hassan

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto sig. ra Piras Francesca Pasqualina, messo di notificazione del Comune di Modolo dichiara di aver affisso all'Albo del Comune, copia della presente Ordinanza dal 01/10/2015 al 16/10/2015

Luogo e data, 01.10.2015



Francesca Pasqualina Piras